

VERBALE ASEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 23 LUGLIO 2021, in via telematica, alle ore 19.00, è convocata l'Assemblea Annuale della Società Italiana di Psiconeurobiologia per discutere il seguente ordine del giorno:

- Adeguamento statutario alla luce del Codice del Terzo Settore e del Decreto Ministeriale n. 106 del 16 settembre 2020 per le procedure di istruzione nel Registro del Terzo Settore e delle ulteriori modifiche richieste dall'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia.
- Varie ed eventuali.

Risultano presenti i sig.ri: Bastianelli C.; Baron P.; Rosanda G.; Meneguzzi E. (membri del Consiglio di Amministrazione); e i sig.ri (soci) Toneguzzi D.; Renati P.; Sciotto S.; Bernardini G. e Cornacchia I.

Rilevando la presenza in seconda convocazione di 8 soci su 17, alle ore 19.00 l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Assume la presidenza Carla Bastianelli e verbalizza Giorgio Rosanda.

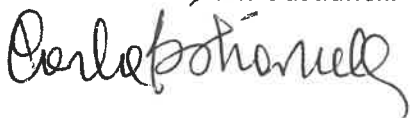
Prende la parola il presidente della società scientifica, Carla Bastianelli, la quale relaziona sulle ulteriori modificazioni statutarie richieste, e provvede, pertanto, ad illustrare il nuovo statuto nei punti essenziali, anche attraverso la lettura dei singoli articoli.

Il Presidente, dopo quanto esposto, propone all'assemblea di adeguare lo statuto associativo alla luce di quanto disposto dal Codice del Terzo Settore ai sensi del D.lgs 117/2017 nonché del recente Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, e delle osservazioni dell'amministrazione regionale FVG.

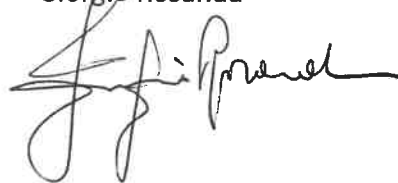
Dopo esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità delibera di adottare il nuovo statuto (in allegato) Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie alle ore 20.30.

Pordenone, 23 luglio 2021

~~Carla~~ Bastianelli



Giorgio Rosanda



atto registrato a Pordenone il 21/9/2021
al n° 2753 Mod. tu con liquidità esultante
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1

IL FUNZIONARIO
Virginia LEONE



allegato 1
Pordenone il 21/9/2021
n° 2788 Mod. ur con
liquidati € esente di cui
per imposta IPOT. € —

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 1
Costituzione**

IL FUNZIONARIO
Virginia LEONE

1. È costituita con sede in con sede in Pordenone piazza Risorgimento n. 1, l'associazione di promozione sociale iscritta all'Anagrafe nazionale della ricerca al n. CAR 61042BCL denominata "SOCIETÀ ITALIANA DI PSICONEUROBIOLOGIA APS", di seguito detta associazione. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e loro modifiche ed integrazioni ai quali si fa espressamente riferimento e alle leggi regionali in materia di associazionismo di promozione sociale. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione opera nel territorio della repubblica Italiana e può istituire, con decisione dell'Organo Amministrativo, sedi operative in base allo sviluppo delle proprie attività. L'eventuale successivo cambio di sede, se effettuata all'interno dello stesso comune, non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

**Art. 2
Finalità**

1. L'Associazione è costituita per esercitare, in via esclusiva o prevalente, attività di interesse generale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art.5 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i avvalendosi, in modo prevalente, delle prestazioni dei propri associati:
- art.5 comma 1 lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- art.5 comma 1 lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- art.5 comma 1 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- art.5 comma 1 lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- art.5 comma 1 lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

Carlo Bionelli

Virginia Leone

Nell'ambito di tali finalità, l'Associazione persegue i seguenti indirizzi programmatici:

- la ricerca nel campo delle correlazioni psico-neuro-biologiche; nello specifico la promozione di studi e ricerche finalizzate all'evidenza dei processi biochimici e molecolari implicati nelle patologie, all'interno di un modello olistico dell'individuo fondato sulla inscindibilità della Mente dal Corpo;
 - promuovere la convergenza di saperi convenzionali, quali la Patologia Generale, la Biologia, la Biofisica, la Psicologia, la fisica Quantistica, l'Etologia, e saperi non convenzionali, tra i quali le CAM (omeopatia, medicina tradizionale cinese, fitoterapia), al fine di configurare un modello del vivente coerente con le più aggiornate acquisizioni scientifiche;
 - promuovere la ricerca nel campo dei meccanismi biofisici implicati nell'organizzazione e nel funzionamento degli organismi viventi;
 - definire, illustrare e diffondere il modello olistico quale paradigma di comprensione della salute e della malattia e, in senso più ampio, dell'organismo vivente;
 - organizzare convegni e incontri di studio nazionali ed internazionali;
 - promuovere attività di formazione permanente con programmi annuali accreditati ECM nei confronti degli associati, della classe medica e degli operatori della salute e comunque di tutte le categorie interessate al piano sanitario nazionale per l'area di riferimento dell'associazione;
 - promuovere attività di ricerca nel campo della psiconeurobiologia e aree affini, nonché studi sull'argomento e di progetti di ricerca;
 - promuovere ricerche congiunte, dibattiti e confronti scientifici di tipo interdisciplinare;
 - assegnazione di borse di studio e di ricerca;
 - collaborazione, scambio e confronto sulle conoscenze in oggetto agli scopi dell'Associazione con organizzazioni ed enti scientifici, economici, politici, sociali, pubblici e privati sia a livello nazionale che internazionale (Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, Istituti di Eccellenza etc.);
 - fornire consulenze scientifiche rivolte a singoli e organizzazioni pubbliche e private per la realizzazione di studi, ricerche o linee guida, in collaborazione con ASSR, altre Società Scientifiche o altri Enti pubblici e privati;
 - informare e sensibilizzare il mondo scientifico, le autorità politiche o amministrative, i mass media e il pubblico in genere sui progressi della ricerca nel campo della psiconeurobiologia;
 - pubblicare atti, memorie, relazioni scientifiche e diffondere testi, informazioni e notizie mediante l'utilizzo di supporti sia cartacei che telematici;
2. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
 3. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
 4. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie, strumentali e direttamente connesse a quelle istituzionali, nei limiti consentiti dall'art.6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni.
 5. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
 6. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
 7. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Carlo Schimone

Luigi Pavesi

Art. 3

Soci

1. Sono Soci Fondatori, oltre i partecipati all'atto costitutivo dell'Associazione, le persone fisiche o giuridiche residenti in Italia o all'estero che presentino la domanda di ammissione, qualora sia accolta, entro novanta giorni dalla data di costituzione.
2. Oltre i Fondatori possono divenire Soci Ordinari, con i medesimi diritti ed obblighi dei Soci Fondatori, le persone fisiche o giuridiche residenti in Italia o all'estero che aderiscano all'Associazione. I Soci Ordinari sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata un anno per l'altro dalla assemblea dei soci.
3. Possono essere nominati Soci Onorari le persone che contribuiscono, in modo particolare, sul piano sociale, tecnico e culturale, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Ai Soci Onorari competono gli stessi obblighi dei Soci Ordinari, eccezion fatta per il versamento della quota associativa annuale e per la partecipazione alle decisioni dell'Assemblea riservata esclusivamente ai Soci Ordinari.
4. Possono inoltre essere ammessi a far parte dell'Associazione, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Soci Sostenitori, le persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni, sia in Italia che all'estero, che contribuiscono al raggiungimento dello scopo dell'Associazione. I Soci Sostenitori hanno gli stessi diritti dei Soci Ordinari ma sono esentati dal versamento della quota annuale.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.
6. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione è permanente e decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.
7. L'eventuale provvedimento di diniego, motivato, deve essere comunicato per iscritto entro 60 giorni dalla data della domanda all'aspirante rifiutato.
8. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono altresì associarsi anche altri enti del Terzo Settore. Se non appartenenti alla categoria delle associazioni di promozione sociale in numero non superiore al 50% rispetto ai soci persone giuridiche classificati come APS.
9. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
10. Le quote sociali e i contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
11. Le quote sociali sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso e non ha alcun diritto di ripetere quanto da esso versato.
12. I soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - recesso;
 - inadempimento dell'obbligo di versamento della quota associativa entro l'anno solare di competenza;
 - morte;
 - esclusione deliberata dall'assemblea.



In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

13. L'attività dei soci è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento degli incarichi affidati. Non è ammesso, per i volontari associati, stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

14. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati non volontari, nei limiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

15. In base alle disposizioni di legge 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, tutti i dati personali raccolti sono soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

Art. 4

Diritti e obblighi dei soci

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione, dev'essere improntato ai principi di correttezza, buona fede, lealtà ed onestà.

2. Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e di esaminare i libri associativi.

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività prestata per l'associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea o dal consiglio Di Amministrazione.

5. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a prestare le attività di collaborazione preventivamente concordate.

Art. 5

Organi

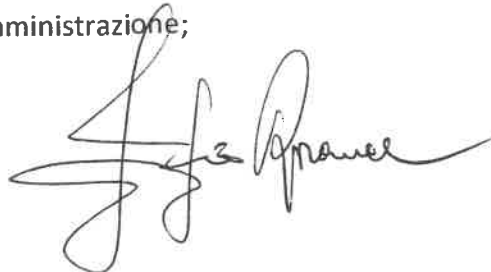
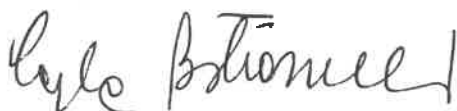
Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e di Revisione Legale, quando ne ricorrano le condizioni e nei modi previsti dall'art. 30 c.2 e 31 c.1 del D.LGS 117/2017 e s.m.i.
- il Collegio Arbitrale;



Art. 6 Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano necessario
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti, da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di 5 (cinque) deleghe.
6. L'assemblea delibera a maggioranza di voti salvo i casi espressamente previsti dallo statuto. Ai sensi dall'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.
7. Per le deliberazioni di modifica dello statuto, di trasformazione, fusione e scissione, occorre sempre il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
8. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
9. L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:
 - a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;
 - b) sia consentito:
 - al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).
10. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione decidendo il loro numero prima della votazione;
 - nomina e revoca i componenti degli organi di controllo quando ne ricorrono le condizioni;
 - approva il programma di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - approva il bilancio preventivo e consuntivo;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera le modifiche statutarie;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione o la scissione dell'associazione,
- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il conferimento di benemeritenze o la nomina di un Presidente Onorario;

Art.7

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 (tre) componenti, eletti nel loro numero massimo secondo la determinazione dell'assemblea degli associati, scelti tra persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati persone giuridiche. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea. I membri così nominati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

3. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazione permanente di conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

4. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi

7. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o con qualunque altro mezzo che consenta la prova di ricezione.

8. È altresì consentita l'adunanza del Consiglio di Amministrazione e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i componenti potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;

Carlo Brianella

Stefano Piana

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione Consiglio di Amministrazione deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata la riunione).

9. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

10. In prima convocazione il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

11. Nella sua prima seduta, convocata dal presidente uscente dell'Associazione o in mancanza dal più sollecito dei consiglieri di nuova nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il segretario.

12. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente;

- elegge il vicepresidente con funzioni vicarie;

- assume il personale;

- nomina il segretario;

- fissa il regolamento di funzionamento dell'associazione;

- sottopone all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci;

- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- nomina il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione

- prende atto dei recessi degli associati;

- delibera l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

- istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca;

- propone all'assemblea l'eventuale nomina del Presidente Onorario, scelto tra soggetti che si siano distinti nello svolgimento di attività in favore dell'associazione, senza potere di gestione ma solo di rappresentanza istituzionale dell'associazione;

- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

13. L'associazione deve tenere i seguenti libri a cura del Consiglio di Amministrazione:

- libro degli associati;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo.

Carlo Bionelli

[Signature]

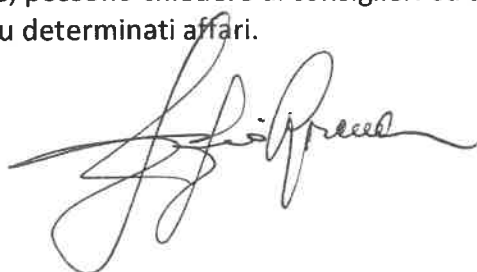
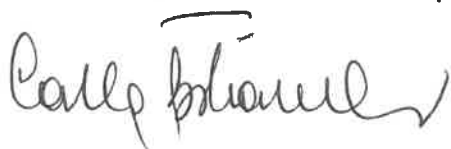
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art.8 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi all'obbligo di convocazione l'assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di impossibilità, impedimento o "vacatio" del Presidente le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
6. Il Presidente può affidare particolari incarichi di sola rappresentanza istituzionale ("nuncius") dell'associazione al Presidente Onorario, qualora nominato.

Art. 9 Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. L'Organo di Controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti.
3. L'Organo di Controllo rimane in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

8. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 10 **Collegio arbitrale**

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 11 **Durata delle cariche**

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio scadono al termine del triennio.

Art. 12 **Risorse economiche**

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

a. quote associative e contributi degli associati;

b. erogazioni liberali di associati e terzi;

c. donazioni e lasciti testamentari;

d. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

e. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;

f. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

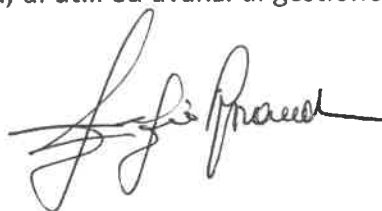
g. rendite patrimoniali;

h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

i. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

j. dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I proventi delle attività, utili, avanzi, fondi, riserve e capitale sociale non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta, né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi



e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

6. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione ETS secondo le modalità previste dall'art.9 Dlgs. n.117 del 3 luglio 2017 s.m.i..

Art. 13

Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è determinata dall'assemblea. Essa è annuale; non è cedibile, né frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 14

Bilancio e Sezioni Organizzative

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti e pubblicati nelle forme e modalità previste dal codice degli ETS.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

5. Le Sezioni Organizzative possono essere istituite, su richiesta di almeno cinque soci, con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce anche l'ambito territoriale di attività.

6. Le delibere di istituzione delle sezioni debbono indicare l'onere che ne deriva all'Associazione nell'esercizio finanziario in corso ed in quello successivo ed i mezzi per farvi fronte.

7. Ad ogni sezione è preposto un delegato dell'Associazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i Soci residenti nell'ambito territoriale della sezione. Detto incarico può essere revocato dall'Assemblea.

8. L'incarico di delegato è gratuito, dura tre anni e può essere rinnovato.

9. Le sezioni hanno autonomia di iniziativa nell'ambito delle finalità dell'Associazione e nei limiti dei mezzi destinati a finanziarne l'attività. Le sezioni svolgono inoltre quelle attività che vengono ad esse affidate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le sezioni determinano le previsioni di attività ed esaminano il resoconto delle attività svolte in riunioni alle quali sono invitati a partecipare tutti i Soci residenti nell'ambito territoriale della sezione.

Carlo Polianelli

[Signature]

10. Tutti gli introiti percepiti dalle sezioni debbono essere versati alla sede centrale dell'Associazione e riportati in bilancio nel conto delle entrate dell'Associazione.

11. Alla fine di ogni anno il delegato presenta al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione il rendiconto delle spese effettuate con i relativi documenti giustificativi per il discarico delle somme accreditate.

Il delegato invia alla sede centrale, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma di massima dell'anno seguente, con la relativa previsione di spesa ed invia, entro il 30 aprile di ogni anno, al Consiglio di Amministrazione, una relazione illustrativa dell'attività svolta dalla sezione nell'anno precedente.

Art. 15

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art. 16

Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione.

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, o ad altre organizzazioni APS

Art. 17

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio di Amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 18

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile e loro modifiche o integrazioni.

